

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 4 del 29 gennaio 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 415 della medesima legge.

**Legge Regionale 25 gennaio 1977, n. 9.**

**«Modifiche agli articoli 17 e 18 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 7, concernente "Assistenza ospedaliera nella Regione Campania"»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Il terzo comma dell'articolo 17 della Legge Regionale 27 febbraio 1975, n. 7, è sostituito dal presente:

- «A tale scopo, gli Enti Ospedalieri sono tenuti ad esercitare direttamente le azioni di recupero, secondo le norme vigenti. Gli Istituti e Case di Cura convenzionati sono tenuti a comunicare all'Assessorato alla Sanità, entro 3 giorni dalla dimissione, la data del ricovero, la data di dimissione, la diagnosi e la spesa del ricovero».

Articolo 2

Il quarto comma dell'articolo 18 della Legge Regionale 27 febbraio 1975, n. 7, viene così rettificato:

- «In caso di mancato pagamento, l'Ente Ospedaliero è tenuto ad esercitare le azioni previste dal TU 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 gennaio 1977

Russo